SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

59° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1971

Presidenza del Vice Presidente POZZAR

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Mantenimento in vigore delle norme di cui agli articoli 11 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 » **(1929)** (1):

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* . . *Pag.* 716, 717
COPPO 716
FERMARIELLO 717
VARALDO 717

Discussione e rinvio:

« Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas » **(1964)** *(Approvato dalla Camera dei deputati):*

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 717, 720, 723
COPPO 721, 722, 723
DE MARZI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 721, 722
FERMARIELLO 722
TORELLI, *relatore alla Commissione* . . . 718
VARALDO 721, 722

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Mantenimento in vigore delle norme di cui agli articoli 11 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, in materia di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ».

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Abbiati Greco Casotti Dolores, Brambilla, Coppo, De Vito, Di Prisco, Fermariello, Maccarrone Pietro, Palazzeschi, Pozzar, Robba, Segreto, Torelli, Varaldo, Vignola e Vignolo.

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Toros e De Marzi.

ABBIATI GRECO CASOTTI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Mantenimento in vigore delle norme di cui agli articoli 11 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, numero 488 » (1929)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Mantenimento in vigore delle norme di cui agli articoli 11 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 », del quale sono io stesso relatore.

La proroga delle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è resa necessaria dal fatto che la legge 30 aprile 1969, n. 153, ha prorogato al 31 dicembre 1971 il termine per l'emanazione delle norme delegate nella particolare materia, termine in precedenza fissato al 31 dicembre 1970 dalla legge 18 marzo 1968 n. 238.

Per quanto attiene all'articolo 28 dello stesso decreto presidenziale, esso stabilisce le misure dei contributi base ed integrativi dovuti per i lavoratori agricoli all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Il calcolo di tali contributi doveva essere effettuato (sino al 31 dicembre 1970) in base alle tabelle allegate al decreto relativo ai salariati fissi e ai giornalieri di campagna ed assimilati sulla scorta delle retribuzioni medie da determinarsi annualmente, per le singole provincie, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Provvisoriamente le retribuzioni medie giornaliere da prendersi a base per il calcolo dei contributi venivano fissate nello stesso articolo 28 in lire 2.370 per i salariati fissi e in lire 2.670 per le categorie dei giornalieri di campagna e assimilati.

La disposizione è valida, in base al citato decreto del 1968, n. 488, fino al 31 dicembre 1970. Dal momento però che non è più possibile fissare salari medi contrattuali per provincia mediante decreti ministeriali da emanarsi annualmente, qualora non intervenisse un provvedimento diretto a svincolare da ogni limite temporale l'applicazione dei predetti criteri per la determinazione dei contributi in oggetto, si potrebbe verificare una cristallizzazione della misura delle pensioni che, come i colleghi sanno, sono agganciate alla retribuzione e ne seguono, perciò, la dinamica.

Queste le ragioni che m'inducono ad essere favorevole al provvedimento in esame e per le quali invito i colleghi ad esprimere voto favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, si applicano anche agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti che liquidano la pensione successivamente al 31 dicembre 1970.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, si applicano anche agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti che liquidano la pensione nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1971 e la data in cui inizierà ad avere efficacia la nuova disciplina prevista dal decreto legislativo di cui all'articolo 35, lettera *b*), della legge 30 aprile 1969, n. 153 ».

COPPO. Dal momento che siamo in attesa dell'emanazione delle norme delegate,

come si può far riferimento a periodi gia trascorsi? A mio avviso il testo sottopostoci dal Governo non è chiaro.

F E R M A R I E L L O . Se da un lato non si comprende perchè precedentemente era stata fissata la data del 31 dicembre 1970, dall'altro non è chiaro nemmeno perchè, adesso, si vuol prorogare senza porre alcun limite. Ciò appare in contraddizione con il principio della precedente legge, che stabiliva appunto una data. Mi auguro che l'incongruenza attenga al provvedimento antecedente, altrimenti ci accingeremmo a varare una norma incoerente.

V A R A L D O . La legge n. 153 del 1969 ha prorogato al 31 dicembre il termine per la emanazione delle norme delegate, già fissato al 31 dicembre 1970. Tali norme, però, possono comportare un'entrata in vigore diversa.

F E R M A R I E L L O . In questo senso il contenuto dell'articolo è chiaro.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 1 presentato dal Governo, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, continuano ad avere efficacia anche dopo il 31 dicembre 1970.

V A R A L D O . Perchè per le disposizioni di cui all'articolo 28 è stato posto il limite del 31 dicembre 1970?

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* La risposta è data dalla legge 21 luglio 1965, n. 903 « Avviamento alla riforma e miglioramento di trattamenti di pensione della previdenza sociale », dove, all'articolo 32, e precisamente alla lettera *f*), è stabilito: « rivedere le norme relative all'accreditamento dei contributi e ai requisiti necessari per il diritto alla pensione nei confronti dei lavoratori agricoli e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, previa modifica della misura dei contributi base e integrativi a carico dei rispettivi settori produttivi, in relazione alle corrispondenti norme che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti degli altri settori ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Propongo una modifica del titolo del disegno di legge nel senso di aggiungere, in fine, le parole: « in materia di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ».

Pongo ai voti tale modifica.

(*È approvata*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas » (1964) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che sul disegno di legge la Commissione bilancio e programmazione economica ha espresso il seguente parere:

« La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza ».

Prego il senatore Torelli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

TORELLI, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, la mia relazione ripeterà in forma più succinta quanto è svolto in modo assai chiaro nella relazione che accompagna il disegno di legge.

Con la legge 1° luglio 1955, n. 638, fu istituito presso l'INPS il « Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas », il quale aveva natura sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed era retto secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione. Con il decorso del tempo la situazione del Fondo si è venuta deteriorando dal punto di vista finanziario sicchè, a seguito di accordi sindacali, il Governo è giunto alla presentazione del provvedimento oggi in esame.

Due sono le novità sostanziali che il disegno di legge presenta: in primo luogo dispone la trasformazione dell'attuale Fondo da sostitutivo in integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria (e quindi il rientro della categoria nella mutualità generale); in secondo luogo adotta quale sistema tecnico-finanziario non più la gestione a capitalizzazione, ma il sistema della ripartizione.

Per quanto concerne le prestazioni, si concedono agli interessati alcuni miglioramenti delle indennità di fine lavoro, aggiuntiva e sostitutiva della pensione, e si cerca di armonizzare per le pensioni la disciplina del Fondo con quella dell'assicurazione generale obbligatoria. Il discorso diventa più complesso quando si entra nel tecnicismo adottato per tale trasformazione, in quanto essa comporta la rielaborazione delle basi di riferimento per la determinazione degli oneri e, di conseguenza, per la determinazione dell'aliquota contributiva e delle disponibilità necessarie per garantire la futura stabilità finanziaria del Fondo stesso. Gli oneri che graveranno sul nuovo Fondo sono costituiti anzitutto dall'aliquota contributiva necessaria ad assicurare la stabilità del costituendo Fondo integrativo, per il periodo 1° novembre 1967-31 dicembre 1975. Considerato che, dai calcoli fatti, gli oneri complessivi della gestione per l'arco 1967-75 ammontano a 15.600 milioni di lire, e che le retribuzioni globali, sempre riferite finanziariamente al 1° novembre 1967, ammontano a 124.100 milioni, si ricava un premio puro di equilibrio pari al 12,57 per cento delle retribuzioni imponibili.

I 15.600 milioni indicati sono comprensivi degli oneri relativi alla maggiorazione dell'indennità aggiuntiva a far tempo dal 1° agosto 1968. Pertanto, tenuto conto pure delle spese di gestione, l'aliquota complessiva capace di garantire l'equilibrio finanziario del Fondo fino al 31 dicembre 1975 è stata calcolata nella misura del 13,30 per cento delle retribuzioni imponibili.

Occorre poi aggiungere gli oneri per la costituzione nell'assicurazione generale obbligatoria delle posizioni previdenziali degli iscritti in servizio e dei pensionati, nonchè quelli relativi alla prevista riserva iniziale per pensioni ed indennità. Tali oneri, con riferimento al 31 dicembre 1967, sono stati valutati complessivamente in 25.570 milioni di lire.

Per contro, le attività patrimoniali del sopprimendo Fondo, sempre al 31 dicembre 1967, ammontano a 17.340 milioni di lire, per cui si registra un *deficit* iniziale di 8.230 milioni di lire. Tuttavia, nel calcolo anzidetto gli immobili sono stati considerati per il valore iscritto in bilancio. Invece, considerando gli immobili ai prezzi di mercato, il loro valore passa da 1.756 a 3.010 milioni di lire, con una differenza in più di 1.254 milioni. Conseguentemente, il *deficit* iniziale si riduce da 8.230 a 6.976 milioni di lire.

Per l'ammontare di detto *deficit*, si è resa pertanto necessaria l'istituzione di un'aliquota contributiva, aggiuntiva a quella di equilibrio, pari a 3,90 per cento delle retribuzioni imponibili. Tale aliquota dovrebbe cessare al momento della completa estinzione del debito indicato.

Passando all'esame delle singole norme, l'articolo 1 dispone la soppressione a decorrere dal 1° novembre 1967 del Fondo di previdenza per i gassisti attualmente in vigore e l'istituzione del nuovo Fondo il quale — come è espressamente specificato — è integrativo dell'assicurazione generale ob-

bligatoria. L'articolo 2 stabilisce che tutte le disponibilità patrimoniali del Fondo soppresso passino al nuovo Fondo, mentre l'articolo 3 prevede l'obbligo dell'iscrizione della categoria con decorrenza 1° novembre 1967.

L'articolo 4 elenca gli scopi del Fondo: assicurare agli aventi diritto un trattamento di invalidità, vecchiaia e superstiti integrativo di quello erogato dall'assicurazione generale obbligatoria, e corrispondere agli stessi l'indennità di anzianità. Lo stesso articolo stabilisce inoltre che i suddetti trattamenti assorbono e sostituiscono, in ogni caso, i trattamenti similari previsti da qualsiasi altra fonte.

L'articolo 5, invece, disciplina le attribuzioni del Comitato amministratore del Fondo. L'articolo 6 prevede il sistema tecnico finanziario della ripartizione, escludente quindi la capitalizzazione. Dal momento che la ripartizione non prevede la costituzione delle riserve, al fine di evitare tutti gli imprevisti finanziari che possono verificarsi, con quest'articolo viene disposta la costituzione di una riserva speciale, pari a due annualità delle pensioni integrative in corso di pagamento e di due annualità delle indennità erogate dal Fondo nel corso dell'anno stesso.

Con gli articoli 7 e 8 si delimita rispettivamente il campo di applicazione della legge e, quindi, si specifica quali sono i soggetti tenuti all'iscrizione al Fondo, nonchè quali sono da considerarsi aziende private del gas, agli effetti della legge stessa. In questi due articoli, peraltro, non sono state apportate modifiche rispetto alla precedente legge. L'articolo 9 dispone le modalità finanziarie e stabilisce l'aliquota contributiva che, in base a quanto detto precedentemente, è pari al 13,20 per cento della retribuzione globale mensile e della 13ª mensilità percepite dagli iscritti. Si prevede inoltre che il contributo anzidetto è posto a totale carico delle aziende, anche e soprattutto perchè con esso il Fondo deve corrispondere l'indennità di anzianità agli aventi diritto, che notoriamente grava per intero sui datori di lavoro. Questa è la novità introdotta nel provvedimento, al cui riguardo si potrebbe fare qualche riserva dal momento che, se è fuor di dubbio che l'indennità di anzianità grava interamente sui datori di lavoro, non è altrettanto scontato che debbano gravare sugli stessi anche i contributi per le pensioni.

Tale contributo, tuttavia, potrà essere variato in relazione alle necessità del Fondo, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore del Fondo. Nella relazione del Governo viene dimostrato, con riferimenti a casi analoghi e a sentenze della Corte costituzionale emanate negli anni 1957, 1963 e 1969, che l'articolo in esame non contrasta con gli articoli 23 e 76 della Costituzione.

L'articolo 10 precisa che cosa deve intendersi per retribuzione globale mensile ai fini dell'applicazione dell'aliquota contributiva. L'articolo 11 stabilisce le modalità con cui devono essere versati all'INPS i contributi dovuti sia per le prestazioni poste a carico del Fondo, sia per le prestazioni poste a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Gli articoli 12 e 13 disciplinano rispettivamente le assenze dal servizio contrattualmente non riconosciute utili e quelle riconosciute utili ai fini dell'anzianità d'iscrizione al Fondo; l'articolo 14, invece, considera, sempre allo stesso fine, i periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta durante l'ultimo anno. Per le assenze non riconosciute utili per l'iscrizione al Fondo, è data facoltà all'interessato di riscattare i periodi corrispettivi sia per l'iscrizione al Fondo che per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria.

L'articolo 15 ripete il concetto base che il trattamento del Fondo ha carattere integrativo della pensione dovuta dall'assicurazione generale obbligatoria. L'articolo 16 stabilisce i requisiti necessari per il diritto alla pensione diretta (il compimento del sessantesimo anno di età e la maturazione di almeno quindici anni di contribuzione al Fondo, salvo i casi — altra novità del provvedimento — del pensionamento anticipato previsto in un articolo successivo).

L'articolo 17 dispone che la misura della pensione complessiva erogata dal Fondo è pari ad un trentanovesimo della retribuzio-

ne globale dell'ultimo anno per il quale è stato versato il contributo al Fondo per ogni anno di servizio, con un massimo non superiore al 90 per cento della retribuzione stessa.

All'articolo 18 vengono stabilite le modalità relative all'accertamento dell'invalidita dell'iscritto, in via normale demandato all'INPS, nonchè la composizione del Collegio medico, a cui è deferito l'accertamento dell'invalidità in caso di ricorso.

L'articolo 19, invece, prevede la possibilità di un pensionamento anticipato per gli iscritti che cessino di prestare servizio tra i 55 ed i 60 anni di età, purchè abbiano almeno quindici anni di contribuzione al Fondo All'articolo 20 è stabilito il diritto alla pensione per i superstiti dell'iscritto e del pensionato, purchè vi siano almeno dieci anni di contribuzione (ed anche in questo caso, come in quello dell'articolo 17, si può parlare di privilegio per la categoria in oggetto).

All'articolo 21 si rinvia, per tutto quanto non contemplato dal provvedimento, alle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

L'articolo 22 prevede una tredicesima mensilità della pensione complessiva; mentre all'articolo 23 si prevede la corresponsione di una pensione complementare nel caso in cui i contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria non diano diritto ad una pensione autonoma a carico dell'assicurazione stessa, purchè l'iscritto abbia conseguito la pensione a carico del Fondo ed abbia compiuto l'età o gli sia stata riconosciuta l'invalidità secondo le norme vigenti nel regime comune.

L'articolo 24 dispone che il Fondo si sostituisce agli iscritti ed ai loro superstiti nel diritto alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, limitatamente alla pensione od alla quota di pensione per le quali spetta l'integrazione a carico del Fondo stesso.

L'articolo 25 stabilisce la decorrenza della pensione complessiva erogata dal Fondo.

Gi articoli 26 e 27 disciplinano, rispettivamente, il diritto alle indennità aggiuntiva e sostitutiva, a seconda che l'iscritto abbia o meno conseguito il diritto alla pensione complessiva. In particolare, l'articolo 26 dispone che agli iscritti che abbiano maturato il diritto alla pensone complessiva spetta, in aggiunta alla pensione stessa, un'indennità pari a ventisette trentesimi della retribuzione globale percepita nell'ultimo mese di servizio per ogni anno di contribuzione al Fondo. L'articolo 27, invece, stabilisce che agli iscritti che non abbiano conseguito il diritto alla pensione complessiva erogata dal Fondo è dovuta, per ogni anno di servizio, una indennità sostitutiva pari a ventisette trentesimi dell'ultima retribuzione globale percepita nell'ultimo mese, se con anzianità fino a quindici anni di servizio, e pari, invece, a trenta trentesimi, se con anzianità superiore.

Nell'articolo 28 è stabilita una novità in senso assoluto: la cessazione di diritto dell'iscrizione al Fondo per gli impiegati ed operai che passino nella categoria dei dirigenti. Tuttavia, a loro domanda, essi possono chiedere che, ai fini della liquidazione di tutta l'anzianità di servizio maturata, venga mantenuta l'applicazione delle norme del presente provvedimento, in sostituzione del trattamento previsto per i dirigenti di aziende industriali. In poche parole si prevede che venga attuata la liquidazione immediata della quota spettante a colui che passa alla categoria dei dirigenti. La relativa questione è molto dibattuta anche in giurisprudenza.

Ad ogni modo, l'articolo prevede che gli interessati possano optare per l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali previa cessazione dell'appartenenza al Fondo e liquidazione delle prestazioni maturate.

L'articolo 29 recepisce il congegno di scala mobile già introdotto nell'ordinamento del Fondo dall'articolo 3 della legge 29 marzo 1965, n. 220.

Vi sono, infine, le norme transitorie e finali che mi esonero dall'illustrare giacchè riguardano in particolare le modalità di applicazione della legge. Concludo esprimendo parere favorevole al provvedimento ed invitando la Commissione a volerlo approvare nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

C O P P O . Desidero manifestare taluni rilievi in ordine ad alcuni articoli del provvedimento in modo che di essi si possa occupare la Sottocommissione costituita per l'esame dei disegni di legge relativi a Casse di previdenza, che se non erro si riunirà nel pomeriggio.

Mi sembra anzitutto che il secondo comma dell'articolo 4 innovi rispetto a quanto stabilito dal Codice civile, là dove dispone che « il trattamento... assorbe e sostituisce quello di anzianità per risoluzione del rapporto di lavoro e ogni altro trattamento stabilito in materia... ». In tal modo, infatti, l'indennità di anzianità non sarebbe più dovuta dall'azienda ma dal Fondo...

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* È l'azienda che continua a pagare!

C O P P O . Tuttavia qui risulta responsabile il Fondo, al quale, quindi, l'interessato dovrebbe rivolgersi per fare eventualmente valere il proprio diritto. Non credo che il provvedimento in esame possa abrogare le norme del Codice civile, anche se rimane l'anomala indicazione del Fondo quale corresponsabile dell'indennità di anzianità per risoluzione del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda l'articolo 10, torna sul tappeto la nota questione di cosa si deve intendere per « retribuzione globale mensile », visto che la norma in parola contrasta, nell'indicazione delle voci che la compongono, con l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. In altre parole, si ripropone lo stesso problema che abbiamo affrontato in occasione dell'esame del disegno di legge sulla previdenza degli elettrici. La questione acquista maggior rilievo se si considera che si dovrebbero calcolare due diverse retribuzioni imponibili: una ai fini della determinazione del contributo del 13,20 per cento per il finanziamento del Fondo ed una per la determinazione della pensione dovuta dall'assicurazione generale obbligatoria secondo i criteri stabiliti dalla legge.

L'ultimo comma dell'articolo 11 (« versamento dei contributi, diritto di rivalsa, termine, interessi di mora ») dispone che: « In caso di ritardato versamento oltre il termine predetto, le aziende sono tenute alla corresponsione dell'interesse di mora, calcolato al saggio del 5 per cento annuo, a decorrere dalla data di scadenza del trimestre al quale i contributi si riferiscono ». A me sembra che in tal modo non solo non venga stabilita alcuna penalità a carico delle aziende per il ritardato versamento, ma praticamente si consenta alle stesse di operare una forma di illecito autofinanziamento. Non v'è dubbio, infatti, che le aziende troveranno più vantaggioso non versare i contributi e pagare eventualmente un interesse di mora del 5 per cento piuttosto che rivolgersi al mercato finanziario dove il saggio di interesse non è attualmente inferiore al 10,50 per cento.

L'articolo 17 stabilisce che la misura della pensione complessiva non può superare il 90 per cento della retribuzione globale mensile (personalmente non mi scandalizzo: è sufficiente che gli interessati paghino i relativi contributi!). Al quinto comma, però, si precisa che « La pensione complessiva, calcolata a norma del presente articolo, comprende la pensione dovuta dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al netto delle maggiorazioni per carichi familiari, determinata in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione medesima durante i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva ». Cosa significa ciò? Che si tratta di una sola pensione o che il trattamento dell'assicurazione generale obbligatoria si aggiunge a quello integrativo?

V A R A L D O . È detto chiaramente che la pensione complessiva comprende — quindi ha dentro di sè — anche la pensione dovuta dall'assicurazione generale obbligatoria.

C O P P O . La mia domanda non è fuori luogo giacchè l'ultimo comma dello stesso articolo appare in contraddizione con tale interpretazione quando dispone che « Qualora la pensione complessiva risulti di importo inferiore a quello della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, indicata al precedente comma, all'iscritto spetta una pensione d'importo pari a quest'ultima ». Ne

consegue che o quest'ultimo comma è incompleto, o la norma non è chiaramente espressa.

V A R A L D O . A me sembra che se errore c'è, questo riguarda il fatto che il sistema di conteggio dell'assicurazione generale obbligatoria avviene ancora in base al vecchio sistema dei contributi versati o accredidati.

C O P P O . Per quanto attiene all'articolo 26, posso anche capire la ragione per la quale si sono distinte le indennità in aggiuntiva e sostitutiva. Ciò che non comprendo, invece, è perchè nel secondo caso è prevista una indennità pari a trenta trentesimi (ovvero viene liquidata la mensilità prevista dal contratto), mentre nell'altro è stabilita nella misura di ventisette e ventotto trentesimi.

Inoltre, sempre nello stesso articolo, è det to che agli iscritti che conseguono il diritto alla pensione complessiva, « spetta, in aggiunta alla pensione stessa, un'indennità... ». Non è specificato, però, quando. Al momento della liquidazione verrà corrisposta una prima rata, ma l'indennità di anzianità spetterà all'interessato per intero e non a rate.

A mio avviso, perciò, bisogna specificare: « in aggiunta alla prima rata », altrimenti il disposto dell'articolo assume un significato completamente diverso.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* La rateizzazione costituirebbe l'eccezione, infatti nel provvedimento non si parla di rate. La prassi è un'altra...

C O P P O . Insisto nel sostenere che sarebbe più opportuno dire « Il Fondo paga l'indennità di anzianità », in quanto risulterebbe molto più chiaro. Nel testo al nostro esame, invece, il termine è addirittura cambiato dal momento che si parla di « indennità aggiuntiva »: il che può far pensare che l'indennità aggiuntiva si riferisce alla pensione, mentre non è così.

V A R A L D O . È noto che la pensione obbligatoria di invalidità e vecchiaia viene liquidata al compimento del sessantesimo anno di età per gli uomini e del cinquantacinquesimo per le donne. Nell'articolo 16 del presente provvedimento, invece, è detto che gli iscritti « hanno diritto alla pensione complessiva di cui alla presente legge quando abbiano compiuto il sessantesimo anno di età ».

Probabilmente anche nelle aziende del gas sono impiegate delle donne: conseguentemente, come va interpretato il disposto dell'articolo? Si deve intendere che le interessate riceveranno la pensione INPS, mentre non potranno beneficiare della pensione integrativa fino al compimento del sessantesimo anno di età?

F E R M A R I E L L O . Prego i colleghi che esamineranno il provvedimento in sede di Sottocommissione, di tener presente che il discorso relativo al Fondo dei gasisti — che oggi presenta un considerevole *deficit* — si protrae dal 1967. Ebbene, attraverso una serie lunghissima di discussioni fra sindacati e Ministero del lavoro, si è giunti al presente provvedimento che per i primi rappresenta il minimo per far fronte ad una situazione quanto mai grave e confusa, mentre per il Ministero, costituisce un modo abbastanza valido per risolvere una questione complessa come fu quella, ad esempio, degli elettrici.

Questo l'antefatto. Il provvedimento, presentato all'altro ramo del Parlamento nel gennaio del corrente anno, è stato approvato il 15 novembre scorso. Non v'è dubbio che alcune norme sono incongrue: basti pensare agli articoli 10 e 11 su cui si è soffermato il senatore Coppo, e all'articolo 17 che ingenera qualche difficoltà di interpretazione. Tuttavia, anche se il provvedimento con un maggior tempo a disposizione potrebbe essere elaborato più esattamente, la Sottocommissione che nella stessa giornata di oggi lo esaminerà dovrà tener conto di tutto lo sforzo che da anni si cela dietro il suo *iter*.

Infatti, se nella situazione in cui oggi ci troviamo dovessimo porre mano ad alcune modificazioni — pur legittime e migliorative —, correremmo il rischio di rinviare la sua approvazione per lungo tempo...

V A R A L D O . La nostra speranza è di approvarlo nella seduta di domani.

F E R M A R I E L L O . Il senso del mio discorso è di invitare la Sottocommissione a valutare cosa ci conviene fare: se lasciare il provvedimento nel testo pervenutoci dalla Camera pur con le incongruenze poste in rilievo, o migliorarlo, tenendo conto però delle inevitabili implicazioni che ciò comporterebbe.

Quando furono discussi i disegni di legge sulla previdenza degli elettrici e degli autoferrotramvieri arrivammo rapidamente ad approvare talune modificazioni che migliorarono i testi sottoposti al nostro esame. In questo caso però, vi è una preoccupazione di tempo derivante dal calendario dei lavori e dalle scadenze che ci attendono. Di ciò vorrei che la Sottocommissione e tutti i colleghi si rendessero responsabili.

P R E S I D E N T E . Ricordo che nel pomeriggio di oggi si riunirà la Sottocommissione costituita per l'esame dei disegni di legge relativi a Casse di previdenza, la quale è già stata convocata fin dalla scorsa settimana per esaminare il provvedimento in discussione. La Sottocommissione valuterà quindi i rilievi emersi dal dibattito odierno e nella stessa seduta di domani riferirà alla Commissione le conclusioni cui sarà giunta.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore generale DOTT BRUNO ZAMBIANCHI